



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile -

riunita in Camera di Consiglio da remoto su dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/20 (conv. nella l. n. 176/20), nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.sa Ombretta SALVETTI	Presidente
Dott. Francesco RIZZI	Consigliere
Dott. Fabrizio APRILE	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **895/20** R.G. promossa da:

MACCAGNO Secondino, in proprio e quale socio dell'INDECO di Franco Livio & C. S.n.c., elettivamente domiciliato presso gli indirizzi p.e.c. degli Avv.ti M. Farina e S. Bottari del foro di Milano che lo rappresentano e difendono per procura in atti

- PARTE IMPUGNANTE -

c o n t r o

FRANCO Livio, elettivamente domiciliato in Asti presso lo studio dell'Avv. I. Pero che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. F. Davico del foro di Asti, per procura in atti

- PARTE RESISTENTE -

c o n t r o

INDECO di Franco Livio & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, contumace

- PARTE RESISTENTE -

Udienza di precisazione delle conclusioni del 29/04/2021 con modalità di trattazione scritta ai sensi degli artt. 83, co. 7, lett. h), d.l. n. 18/20 (conv. nella l. n. 27/20) e 221, co. 4, d.l. n. 34/20 (conv. nella l. n. 77/20).





CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER PARTE IMPUGNANTE

“Per i motivi di cui in atti, voglia l’Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione: dichiarare l’inammissibilità, in quanto nuove, delle domande del sig. Livio Franco introdotte nel presente giudizio di opposizione e non svolte in sede arbitrale e segnatamente la richiesta di condanna del sig. Maccagno al pagamento della metà dell’importo degli esborsi futuri ed eventuali dello stesso sig. Franco; la domanda di scioglimento della società e messa in liquidazione della stessa. Annullare il lodo pronunciato dall’Arbitro Unico, avv. Gianleonardo Occhionero in data 11.03.2020, ovvero dichiararne la nullità, ai sensi dell’art. 830 I comma c.p.c.; ai sensi dell’art. 830 comma II c.p.c., dichiarare nulle, inammissibili e, comunque, infondate le domande del sig. Livio Franco e della Indeco s.n.c. in sede arbitrale così come nel presente giudizio, per l’effetto accertando e dichiarando che il Sig. Secondino Maccagno nulla deve loro a qualsivoglia titolo; accertata la violazione da parte del socio amministratore sig. Livio Franco dei diritti in capo al socio Maccagno nonché, in particolare, gli atti di mala gestio dal medesimo posti in essere, dichiarare tenuto e condannare il sig. Livio Franco al risarcimento del danno conseguentemente subito dall’esponente, nella misura di Euro 30.400 ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta dovuta dalla Corte oggi adita all’esito del giudizio, anche a seguito di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio del procedimento arbitrale e del presente grado di giudizio”.

PER PARTE RESISTENTE

“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d’Appello di Torino, per i motivi di cui in narrativa. In via pregiudiziale: dichiarare l’inammissibilità del terzo motivo di impugnazione, per essere stata rivolta l’impugnazione contro soggetto non legittimato passivo; in ogni caso, dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione tutta per insussistenza dei motivi di nullità ex art. 829 c.p.c.

Nel merito, in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle pregiudiziali di inammissibilità suesposte, rigettare l’impugnazione avversaria sotto il






profilo rescindente, in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando integralmente il lodo impugnato.

Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui questa Ecc.ma Corte dovesse ritenere la nullità anche parziale del lodo impugnato, voglia così provvedere sotto il profilo rescissorio, a mente dell'art. 830 comma. 2 c.p.c.: in caso di dichiarazione di nullità della parte di lodo che ha respinto la domanda del sig. Maccagno contro il sig. Franco per asserita responsabilità di quest'ultimo come amministratore, voglia l'Ecc.ma Corte respingere integralmente nel merito la predetta domanda del sig. Maccagno contro il sig. Franco, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti; in caso di dichiarazione di nullità della parte di lodo che ha accolto la domanda di Indeco snc contro il sig. Maccagno, condannando quest'ultimo a restituire alla società la somma di € 16.829,75, voglia l'Ecc.ma Corte: condannare il sig. Maccagno a restituire a Indeco snc le somme che saranno accertate come indebitamente prelevate dai conti correnti della società, nella misura di € 16.829,75 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, comunque entro i limiti della domanda innanzi all'arbitro, oltre interessi dalla data della domanda; accertare e dichiarare la sopravvenuta causa di scioglimento della società Indeco snc di cui all'art. 2272 n. 3 c.c., per le ragioni illustrate in atti, e conseguentemente dichiarare lo scioglimento della predetta società e la sua messa in liquidazione; in caso di dichiarazione di nullità della parte di lodo che ha accolto la domanda del sig. Franco contro il sig. Maccagno relativa al rimborso del 50% delle spese sostenute nell'interesse della società con fondi propri, voglia l'Ecc.ma Corte: condannare il sig. Maccagno a rifondere e tenere indenne il sig. Franco della metà degli esborsi che ha sostenuto e sosterrà con fondi propri per pagare debiti della Indeco snc, nella misura di € 18.651,62 o nella veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda; accertare e dichiarare la sopravvenuta causa di scioglimento della società Indeco snc di cui all'art. 2272 n. 3 c.c., per le ragioni illustrate in atti, e conseguentemente dichiarare lo scioglimento della predetta società e la sua messa in liquidazione.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio arbitrale e del presente grado di giudizio”.





Oggetto: impugnazione di lodo arbitrale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, MACCAGNO Secondino, in proprio e quale socio dell'INDECO S.n.c., chiedeva dichiararsi la nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, nn. 4, 9, 11 e 12, c.p.c. del lodo pronunciato in data 11/03/2020 dall'arbitro unico (nominato in conformità al punto n. 11 della clausola compromissoria contenuta nello statuto societario del 13/02/2012), che, in parziale accoglimento della domanda avanzata da FRANCO Livio (in proprio e quale socio amministratore dell'INDECO S.n.c.), l'aveva condannato al pagamento della somma di € 16.829,75 a titolo di restituzione di somme di denaro indebitamente prelevate per fini non societari e della somma di € 18.651,62 a titolo di rimborso della quota del 50% dei pagamenti di vari debiti sociali effettuati con denaro personale dell'altro socio (oltre all'ulteriore importo di € 4.374,37 per debiti futuri ancora non scaduti e non saldati), mancando tuttavia di motivare (e travisandone il contenuto) sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno (stimato equitativamente in € 30.400,00 sulla base degli utili di € 1.600,00 mensili non corrisposti dall'agosto 2017) conseguito alla violazione *ex adverso* dei diritti di informazione, ispezione e controllo sulla gestione societaria (affetta da irregolarità in talune operazioni di cessione di asset e di quote partecipative) spettanti al socio non amministratore. L'impugnante, in particolare, lamentava che l'arbitro unico aveva:

- ritenuto che le domande di rimborso e di restituzione fossero fondate e adeguatamente provate, nonostante la loro totale indeterminatezza sul *quantum* (che aveva reso impossibile al convenuto l'esercizio del diritto difesa), l'inconferenza dei documenti prodotti e l'inammissibilità di quelli allegati dall'attore alla memoria del 30/10/2019 in spregio all'ordinanza arbitrale del 7/10/2019, che aveva autorizzato le parti alla produzione dei soli documenti di formazione successiva (mentre quelli prodotti erano anteriori) al deposito dell'ultima memoria;
- omesso di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di responsabilità dell'amministratore per *mala gestio* societaria, qualificandola erroneamente come domanda di pagamento degli utili maturati dall'agosto 2017;





- motivato l'accoglimento della domanda di rimborso dei pagamenti dei debiti sociali sull'assunto, erroneo e infondato, che la *mail* del 3/08/2017 *sub* doc. n. 10 di parte attrice avesse valore confessorio e che la somma di denaro pretesa a tale titolo potesse determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonostante la carenza di conforme istanza;
- riconosciuto all'attore alcune voci di credito neppure richieste, nonché il diritto al rimborso di debiti sociali non ancora scaduti, nonostante non ne fosse stata formulata alcuna domanda.

Si costituiva FRANCO Livio (soltanto in proprio) eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria (investendo profili di merito non passibili della dedotta nullità *ex art.* 829, co. 1, c.p.c.), il difetto di legittimazione passiva del resistente in ordine alla domanda riconvenzionale (che avrebbe dovuto essere azionata non contro il socio in proprio, ma contro l'INDECO S.n.c.) e chiedendo la conferma integrale del lodo gravato.

2. Va innanzitutto osservato che l'originaria domanda, come si legge nel ricorso per la nomina dell'arbitro, era stata azionata da FRANCO Livio «*in proprio e in qualità di legale rappresentante della INDECO S.N.C. di FRANCO LIVIO & C.*» e, pertanto (sia pure con formula non ortodossa), sia dal socio amministratore persona fisica, sia dalla società da lui rappresentata – tant'è vero che il lodo impugnato non solo risulta così intestato, ma risulta anche rivolgere il primo capo del dispositivo in favore dell'INDECO S.n.c., dimostrando in tal modo di averla considerata parte processuale a tutti gli effetti.

Poiché l'atto di citazione in appello di MACCAGNO Secondino, analogamente, risulta riferito a entrambe le parti (e ritualmente e tempestivamente notificato *ex art.* 816-*bis*, co. 1, u.p., c.p.c. al loro unico difensore), si deve ritenere il presente giudizio in appello (nonostante vi si sia costituito soltanto FRANCO Livio in proprio, non anche la società) instaurato anche nei confronti dell'INDECO S.n.c., della quale, perciò, va dichiarata la formale contumacia, non essendosi provveduto alla prima udienza del 4/02/2021.

3. Venendo al merito, ritiene questa Corte che sia imprescindibile, prima di affrontare la disamina delle singole censure lamentate da MACCAGNO Secondino, chiarire e





ribadire, a mo' di discorso preliminare, due essenziali principi (in larga parte invocati da parte resistente) di orientamento discernitivo, interpretativo e applicativo delle cause d'impugnazione di lodo arbitrale.

3.1. Il primo principio è quello per cui lo statuto normativo di tali controversie, pur in costanza di formulazioni letterali apparentemente ampie, dev'essere interpretato in maniera tendenzialmente restrittiva in funzione della (e in ossequio alla) generale *ratio* cui si ispira la presente materia: in effetti, quello disciplinato dagli artt. 828-830 c.p.c. (specie in relazione a un arbitrato rituale) costituisce un rimedio impugnatorio a critica vincolata, e, pertanto, le ipotesi di nullità descritte dall'art. 829 c.p.c. non solo devono ritenersi tassative e insuscettibili di ampliamento analogico, ma, appunto, devono interpretarsi restrittivamente affinché l'impugnazione del lodo rimanga contenuta – in accordo tanto con la volontà legislativa, quanto con la volontà negoziale delle parti espressasi con la stipulazione della clausola compromissoria – nell'ambito, di minore intensità, di una *querela nullitatis* (e non di un appello *tout court*, che involga ogni profilo procedimentale e contenutistico del lodo) e non degeneri in un espediente di generalizzata critica al merito della decisione arbitrale per provocarne un diverso esito favorevole alla parte soccombente.

3.2. Il secondo principio, intrinsecamente connesso con il primo e logicamente consequenziale, è oggetto di conforme e recente presa di posizione della Suprema Corte (a cui questo Collegio intende dare seguito) in virtù della quale «*La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento* [aspetto notevole, visto che la presente impugnazione ruota in larga misura su questo aspetto, *n.d.e.*] *non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione di nullità del lodo*» (Cass., ord., n. 16553/20; conf. Cass. n. 17097/13).

Per contro, MACCAGNO Secondino, in numerosi momenti delle sue difese censorie, dimostra di ascrivere alla generica "contraddittorietà" ex art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c. del lodo (su cui *infra*, n. 4.2.) quelle che sono, né più né meno, dirette contestazioni dell'interpretazione e della valutazione operata dall'arbitro del materiale probatorio e documentale allegato dall'attore, che, come si è detto, non possono costituire valido motivo di nullità del lodo, se non, tutt'al più, quando siano espressive di un illogico





travisamento del significato obiettivo di una certa fonte di prova (se, ad es., a un teste viene attribuita un'affermazione mai pronunciata o un passo di un documento viene letto in maniera incompatibile con il senso proprio delle parole e la loro connessione semantica e grammaticale) – cosa che, eventualmente, avrebbe potuto costituire un *error in iudicando* ai sensi dell'art. 829, co. 3, c.p.c., mai invocato, tuttavia, nella presente vertenza.

4. Tutto ciò premesso e chiarito, con il primo motivo d'impugnazione si lamentano la violazione del diritto di difesa e la contraddittorietà della decisione arbitrale sulle domande avanzate da FRANCO Livio relative sia alla restituzione dei prelievi di denaro effettuati da MACCAGNO Secondino per finalità estranee all'oggetto sociale dell'INDECO S.n.c., sia al rimborso (nella quota del 50%) dei pagamenti dei debiti sociali.

4.1.1. Quanto al primo profilo (riguardante il vizio di nullità ex art. 829, co. 1, n. 9, c.p.c.), se è vero che FRANCO Livio (come pure riconosciuto nel lodo) aveva inizialmente proposto due domande indeterminate nel *quantum* e carenti nell'individuazione dei riscontri rilevanti, è anche vero che, a giudizio dell'arbitro, l'attore aveva a ciò ovviato mediante la memoria del 30/11/2019, con le sue cospicue allegazioni documentali, ove, tra l'altro, si precisava che la complessiva esposizione debitoria dell'INDECO S.n.c. era pari a € 61.511,16 e che, perciò, la domanda restitutoria ammontava a € 38.672,58.

Come si è già premesso, un conto è l'insufficienza probatoria dei documenti allegati a suffragare la pretesa di parte attrice (su cui l'attuale impugnante si è diffuso ampiamente, ma inutilmente ai fini qui perseguiti, alle pagg. 13-16 dell'atto di citazione), un conto è la violazione del contraddittorio, che non si vede come possa sostenersi quando il convenuto era in perfetta condizione di contestare (come poi in concreto ha fatto, laddove ha evidenziato, ad es., che alcuni prelievi erano da imputare a Pace Renata o che l'altro socio aveva la disponibilità esclusiva della carta di credito societaria, della tessera Bancomat e del conto corrente presso la Banca d'Alba) la fondatezza delle domande avversarie e confutarne la significatività e la pertinenza del corredo documentale.






4.1.2. Inoltre, le dedotte eccezioni di tardività e di decadenza sollevate riguardo ai documenti allegati alla memoria attorea del 30/10/2019 sono impraticabili a fronte della chiara disposizione dell'art. 829, co. 2, c.p.c. per cui «*La parte che [...] non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo*» – pacifico essendo che parte convenuta non aveva contestato alcunché in tal senso nella prima difesa utile.

Questa norma mostra una manifesta portata generale (ispirata a un'esigenza di economia procedurale) e vale per tutte le ipotesi (non *nominatim* di nullità, di decadenza, di inammissibilità, di improcedibilità, ecc., bensì) di «*violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale*», ovverosia per qualunque vizio del procedimento, nel momento in cui la distinzione – propria del rito giudiziale ordinario – tra eccezioni processuali *stricto sensu* ed eccezioni *lato sensu* rilevabili anche d'ufficio non è attiva nell'ambito del giudizio arbitrale, se non facendo coincidere e confondendo, inammissibilmente (come fa parte impugnante quando assume di poter applicare *tout court* all'arbitrato la giurisprudenza maturata sul regime delle nullità assolute nel rito ordinario), il processo arbitrale con quello giudiziale; il Giudice, infatti, dispone di prerogative officiose in quanto chiamato (essendo un organo dello Stato e amministrando la giustizia «*in nome del popolo*») a garantire il c.d. ordine pubblico processuale (diverso dall'ordine pubblico sostanziale cui si riferisce l'art. 829, co. 3, u.p., c.p.c.: cfr. Cass., ord., n. 16553/20) a tutela di cogenti interessi generali non derogabili dalla volontà delle parti – premura, invece, di certo affievolita (quando non del tutto insussistente) nell'ambito meramente negoziale dell'arbitrato, ancorché rituale. D'altronde, per quanto il lodo vanti ex art. 824-bis c.p.c. la medesima efficacia di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, le analogie strutturali tra le due procedure (se non diversamente disposto) finiscono qui, se è vero che l'art. 816-bis, co. 1, c.p.c. dà facoltà agli arbitri (così escludendo qualunque automatica sovrapponibilità “di principio” tra i due riti) «*di regolare lo svolgimento del giudizio [...] nel modo che ritengono più opportuno*» in mancanza di specifiche disposizioni nella convenzione d'arbitrato (e l'art. 11 dello statuto societario dell'INDECO S.n.c. non ne conteneva); inoltre, un'analogia *ratio* (a





conferma del ragionamento seguito) è espressa dall'art. 817, co. 3, c.p.c., a norma del quale «*La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo*».

Se così non fosse, la tesi sostenuta da parte impugnante finirebbe con l'avallare l'*interpretatio abrogans* dell'art. 829, co. 2, c.p.c., poiché, se davvero all'arbitrato rituale si dovessero estendere *sic et simpliciter* tutte le norme e tutti i principi interpretativi del rito giudiziale, allora sarebbe del tutto ovvio (e non sarebbe stata necessaria una norma *ad hoc*) che i vizi del processo arbitrale si traducano in motivi d'impugnazione del lodo e che il Giudice possa rilevare d'ufficio, ad es., le nullità assolute e le decadenze processuali. Se il legislatore, al contrario, ha ritenuto necessario inserire tale norma è proprio perché ha voluto porre un argine contenitivo (conformemente al principio esplicitato *supra*, n. 3.1.) alle possibili e generalizzate impugnazioni del lodo arbitrale; dunque, nel momento in cui la disposizione non distingue, con un'apposita clausola di riserva (come accade in altri luoghi processuali: arg., ad es., ex art. 167, co. 2, c.p.c.), tra questioni relative rimesse alla sola iniziativa di parte e questioni assolute rilevabili anche d'ufficio, allora non può che valere il tradizionale canone interpretativo per cui *ubi lex tacuit noluit*.

4.2. Quanto al secondo profilo del motivo impugnatorio (riguardante il vizio di nullità ex art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c.), si osserva come la decisione arbitrale – laddove ha motivato sulla sufficienza dei documenti a sostegno delle domande di parte attrice – si sia espressa con un'adeguata motivazione (condivisibile o meno che sia, fondata o meno che sia nel merito) allineata e coerente al percorso logico-giuridico seguito: infatti, «*In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione), al fine di consentire l'impugnazione per nullità, [...] va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione*





riconducibile al suo modello funzionale» (Cass., ord., n. 291/21; conf. Cass. n. 2747/21).

Alla luce di quanto sopra, non è vero (se n'è già accennato) che l'arbitro non avesse rilevato la carenza argomentativo-contenutistica dell'atto introduttivo del giudizio proposto da FRANCO Livio; pur tuttavia, ha offerto sul punto una motivazione esauriente e lineare, nonché, secondo l'espressione usata dalla Suprema Corte, *«riconducibile al suo modello funzionale»*, affermando che *«la mancata quantificazione della domanda nella prima memoria autorizzata [quella del 1°/03/2019] non sia un elemento tale da fulminare di nullità la domanda»* (lodo, pag. 8) in considerazione del contenuto della successiva memoria attorea del 30/10/2019 e dei documenti ivi allegati – a prescindere, come si è detto, dalla loro effettiva valenza probatoria e dalla valutazione che di essi abbia potuto esprimere il giudicante.

5. Va disattesa anche la seconda censura di nullità relativa al dedotto travisamento della domanda riconvenzionale azionata dal convenuto.

Il motivo di nullità del lodo descritto dall'art. 829, co. 1, n. 12, c.p.c. attiene sì all'omessa pronuncia su alcune delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, ma nel (restrittivo) senso per cui l'arbitro deve avere mancato del tutto di pronunciarvisi; al riguardo è decisamente illuminante la pronuncia della Suprema Corte (applicabile anche all'arbitrato rituale per evidente *eadem ratio*) in base alla quale *«Poiché il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto del momento decisorio, per integrare detto vizio occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti. Per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio»* (Cass., ord., n. 5730/20; sottolineature dell'estensore).





Nella fattispecie non è vero che l'arbitro non si fosse pronunciato sulla riconvenzionale del convenuto (non difetta, cioè, il momento decisorio), ma si è pronunciato qualificandola non come domanda risarcitoria per la presunta *mala gestio* del socio amministratore (ove il riferimento agli utili maturati dall'agosto 2017 fungeva da mero criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno), bensì (erroneamente) come «*domanda di condanna di Indeco al pagamento della somma di €. 30.400,00 a titolo di attribuzione di utili maturati dall'agosto 2017*» (lodo, pag. 12).

Peraltro, a un'attenta lettura del provvedimento arbitrale, si nota come le cose non stiano neanche esattamente nel modo prospettato dall'impugnante, poiché, in verità, l'arbitro ha chiarito, proprio in implicito riferimento alla dedotta *mala gestio* societaria (e, quindi, dimostrando di averla presa in considerazione), che «*il sig. Maccagno non ha formulato alcuna domanda riguardante l'esercizio [ai sensi, verosimilmente, dell'art. 2261 c.c., n.d.e.] dei suoi diritti sociali; trattandosi di arbitrato rituale, il diritto soggettivo spettante al socio di ispezione e di informazione derivante dallo statuto e dalla legge, può trovare tutela solo in caso di presentazione di specifica domanda*» (lodo, pag. 12), inoltre rilevando, a fronte dell'esplicita contestazione dell'attore (conclusionale, pag. 17), la mancata prova dell'«*effettiva percezione, titolo di anticipazione utili, della somma mensile di € 1.600 sino all'agosto 2017*» (pag. 13).

Né la motivazione a supporto del rigetto della domanda riconvenzionale risulta contraddittoria nel senso da attribuirsi, secondo le considerazioni di cui *supra*, n. 4.2., al vizio di nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 11, c.p.c.

6. Parimenti infondato (con conseguente irrilevanza del rilievo sulla dedotta legittimazione passiva dell'INDECO S.n.c.) il terzo motivo di nullità relativo alla condanna alla restituzione del denaro prelevato per fini non sociali.

L'iniziale (e più volte stigmatizzata) indeterminatezza sul *quantum* delle domande avanzate da FRANCO Livio (su cui *supra*, n. 4.1.1.) non obbligava l'arbitro, per ciò stesso, al relativo rigetto, in considerazione del principio generale espresso dalla Suprema Corte (e senz'altro valevole, questo sì, anche nel processo arbitrale) per cui «*la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. [...] comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo -*





costituito dalla tendente finalizzazione ad una decisione di merito - che [...] impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte o, comunque, risultino ispirate ad un eccessivo formalismo, tale da ostacolare il raggiungimento del suddetto scopo» (Cass. n. 18410/13).

Dunque, l'arbitro si è dimostrato coerente con tale insegnamento – perfettamente in linea, d'altronde, con il disposto ex art. 829, co. 1, n. 10, c.p.c., che gli impone di decidere nel merito la controversia – superando la questione (formale) della mancata quantificazione delle domande attoree, approdando così (senza alcuna contraddizione) a una decisione di merito, valorizzando, dal punto di vista probatorio, il tenore della corrispondenza elettronica versata da parte attrice *sub doc.* n. 10 e, nello specifico, attribuendo valore confessorio (e, comunque, probante) alla *mail* del 3/08/2017. Si osserva quindi che:

- a) sull'interpretazione e sulla valutazione del materiale documentale si rinvia a quanto già affermato *supra*, n. 3.2.; qui ci si limita a osservare come l'importo di € 9.617,94 utilizzato nel lodo quale base contabile per la liquidazione della somma che MACCAGNO Secondino doveva restituire a FRANCO Livio e aveva ammesso di avere prelevato nella *mail* del 3/08/2017, non fosse stato altrimenti documentato dal convenuto in ordine alla sua destinazione a fini sociali, sicché la suddetta *mail* ben poteva essere letta nel senso inteso dall'arbitro;
- b) il lodo impugnato spiega esaurientemente come il ricorso all'art. 1226 c.c. non aveva violato la convenzione arbitrale, poiché la quantificazione equitativa del danno non trasforma il giudizio arbitrale secondo diritto in uno secondo equità: infatti, quella recata dalla predetta norma – applicabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 2831/21) e anche ai crediti di valuta – «dà luogo ad un giudizio non già di equità, ma di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa» (Cass., ord., n. 25017/20);
- c) l'arbitro, tra l'altro, non aveva propriamente applicato l'art. 1226 c.c., poiché era giunto alla determinazione aritmetica della somma posta a debito del convenuto sulla base di quanto indicato nella *mail* del 3/08/2017.





7. Non sono neppure accoglibili tutti i residuali rilievi (specificati nell'atto di citazione alle pagg. 33-34) legati al motivo di nullità *ex art.* 829, co. 1, nn. 4 e 12, c.p.c. riguardante il pagamento dei debiti sociali futuri non ancora scaduti e l'inammissibilità della relativa domanda.

7.1. L'arbitro ha chiaramente motivato (cfr. lodo, pagg. 19-20) che la propria decisione si poggiava sui dati emergenti dalla memoria attorea del 30/10/2019, ove l'importo di € 2.500,00 *sub lett. K)* veniva indicato come valore di un giroconto bancario a favore della stessa società poi utilizzato per il pagamento del debito di € 2.076,76 verso la ditta DLL e di quello di € 400,00 verso la ditta Astigrafica – sicché non è vero che l'attore non avesse chiesto in rimborso tali importi, i quali, invece, risultano debitamente contabilizzati nella somma finale di € 38.672,58.

Si aggiunga che il debito verso la Manfredi S.a.s. *sub lett. M)*, saldato con denaro proprio da FRANCO Livio, era indicato, sempre nella stessa memoria, non in € 1.258,00 (come invece ritenuto dall'impugnante), ma in € 1.158,00, mentre l'arbitro ha riconosciuto all'attore il minor importo di € 1.058,00; così come non è vero che gli sia stato riconosciuto, sempre in relazione al medesimo debito, l'importo di € 1.750,00, che, al contrario, era stato riconosciuto a un altro creditore, ossia alla M.G. Impianti *sub lett. M)*.

7.2. Quanto alla domanda di condanna al rimborso dei debiti non ancora scaduti, è vero che essa non fosse formalmente contenuta nella memoria di precisazione delle conclusioni di parte attrice del 26/11/2019; quest'ultima, tuttavia – come pure si specifica nel lodo (pag. 19) – nelle conclusioni rassegnate nella prima memoria aveva chiesto la condanna della controparte «*al pagamento del 50% delle somme versate ed indicate in premessa, e comunque come emergeranno nella istruttoria esperita*», con una locuzione, ossia, sufficientemente ampia da potersi considerare compresi anche gli importi dei debiti non ancora scaduti ma di prossima esigibilità; in effetti, le produzioni documentali *sub lett. M)* e *N)*, attestanti i debiti dell'INDECO S.n.c. verso la ditta GP Impianti e la Manfredi S.a.s., davano conto dell'esistenza di un piano di rateizzazione volto al relativo saldo, ove venivano specificati gli importi già corrisposti e quelli ancora da corrispondere.





Non si tratta, pertanto, di domanda nuova, perché già contenuta nella memoria del 1°/03/2019; né si può sostenere che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della predetta domanda ne comporta automaticamente la rinuncia; si rammenta in proposito che *«affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali»* (Cass., sez. un., n. 1785/18).

8. Per tutte le superiori ragioni – che assorbono ogni altra doglianza, compresa la domanda di scioglimento della società, che è stata chiesta da FRANCO Livio solo in via subordinata all'accoglimento, totale o parziale, delle pretese avversarie (cfr. comparsa, pagg. 21-22, 35-37 e 42) – l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere rigettata, e alla soccombenza di parte impugnante segue l'obbligo di quest'ultima al rimborso in favore della parte resistente costituita (e non anche dell'INDECO S.n.c., rimasta contumace) delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo sulla base degli importi medi, secondo il d.m. n. 55/14, per una causa di valore compreso tra € 25.000 ed € 52.000 (esclusa la fase istruttoria).

Non è dovuto dall'impugnante il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/02, poiché quella in oggetto, ai fini di tale norma sanzionatoria, non costituisce un'impugnazione in senso stretto e tecnico, a fronte del carattere non esattamente giurisdizionale della pronuncia arbitrale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

dichiara la contumacia dell'INDECO di Franco Livio & C. S.n.c.;

rigetta l'impugnazione proposta da MACCAGNO Secondino, in proprio e quale socio dell'INDECO S.n.c., per nullità del lodo pronunciato in data 11/03/2020 dall'arbitro unico;





condanna parte impugnante a rimborsare a FRANCO Livio le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.615,00 per compenso, oltre a rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

nulla in punto spese tra parte impugnante e l'INDECO S.n.c.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 3/09/2021 da remoto su dispositivo telematico "Teams", ai sensi dell'art. 23, co. 9, d.l. n. 137/20 (conv. nella l. n. 176/20), dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello di Torino.

Il Consigliere est.

Dott. *Fabrizio APRILE*

La Presidente

Dott.sa *Ombretta SALVETTI*

Minuta redatta con la collaborazione del dott. Giovanni Pastrone tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/13.

Arbitrato in Italia

